

**Modello di Organizzazione,  
Gestione e Controllo  
ex Decreto legislativo n. 231/01**

**Bagnasco S.r.l.**

**Parte Generale**

## INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. FINALITA' .....	4
3. CONTENUTI DEL DECRETO, ELENCAZIONE DEI REATI, DEI SOGGETTI E SISTEMA SANZIONATORIO.....	5
4. NATURA, FINALITA' E ATTIVITA' DELLA SOCIETÀ .....	10
5. ATTIVITA' SENSIBILI.....	11
6. RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO .....	11
7. STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE.....	13
7.1. Organi della Società.....	13
7.2. Definizione di responsabilità, unità organizzative .....	14
8. STRUTTURA DEI CONTROLLI .....	14
8.1. Sistema di controlli interni.....	14
9. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI.....	14
9.1. Requisiti dell'OdV, ineleggibilità – nomina e decadenza.....	14
9.2. Poteri e funzioni.....	15
9.3. Informativa all'OdV .....	16
10. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	17
11. SISTEMA DISCIPLINARE .....	18
12. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	19

## 1. PREMESSA

### *La struttura del manuale*

Il presente Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 della Bagnasco S.r.l. (la società) si compone di una serie articolata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

Il manuale è suddiviso in una parte “generale”, in una parte “speciale”; tale suddivisione risponde all’esigenza di un più efficiente aggiornamento.

Le due parti sono aggiornabili separatamente.

### *Il decreto legislativo 231/2001*

Il Decreto Legislativo 231 dell’8 giugno 2001 (il “**Decreto**”) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità volta a sanzionare gli enti (esemplificativamente imprese sia in forma individuale sia in forma collettiva, persone giuridiche in genere, associazioni ecc.) per determinati reati che siano commessi, o anche solo tentati, da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al **Decreto**, pertanto, gli enti possono essere sanzionati “penalmente”, qualora un soggetto, amministratore o dipendente, commetta un reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. In tal senso la responsabilità a carico dell’ente si aggiunge a quella penale contestata alla persona fisica, che ha materialmente commesso il reato.

La legge tassativamente indica i reati, commessi o anche solo tentati, ai quali è connessa la responsabilità amministrativa dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i “**Reati**”).

La società appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione.

La Società si è dotata, pertanto, di un Modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal citato decreto da parte dei soggetti (amministratori, dipendenti o altri collaboratori) cosiddetti “apicali” e da quelli sottoposti alla loro vigilanza.

L’organo amministrativo della società ha anche approvato in data \_\_\_\_\_ sia il Codice etico sia il presente Modello e la sua relativa parte speciale.

## 2. FINALITA'

### *Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:*

- fornisce indicazioni sui contenuti del Decreto Legislativo 231/2001, che introduce nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità degli enti per i reati previsti dal predetto decreto, commessi o tentati nel loro interesse o a loro vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il Modello di organizzazione, gestione e controllo della società, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il Modello ed a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

In particolare si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della predetta società per le attività previste dal Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza della necessità di un comportamento etico; a tal proposito si propone di curare l'adozione e di favorire la divulgazione del codice etico e del Modello all'interno del sistema organizzativo della società, così da creare quegli "*anticorpi*" normativi affinché l'organizzazione e l'attività istituzionale di esse siano idonee a contrastare in radice eventuali comportamenti illeciti.
- prevenire il compimento di reati che trovano nell'organizzazione della società probabilità di commissione, attraverso l'implementazione di idonei ed adeguati processi aziendali, prevedendo anche un altrettanto adeguato ed idoneo sistema sanzionatorio in caso di violazioni;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interni, indirizzati in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Il presente Modello ha per oggetto:

- i contenuti del Decreto Legislativo 231/2001, l'identificazione dei reati in esso previsti e dei soggetti interessati;
- la mappatura delle aree di attività più esposte alle conseguenze giuridiche previste dal decreto, con la relativa valutazione del rischio reato;
- il Modello di organizzazione e gestione a tutela della società;
- i principi ed i requisiti del sistema dei controlli;
- l'Organismo di Vigilanza;
- le modalità di comunicazione e formazione;
- il sistema disciplinare.

A tale fine il Modello tiene in debito conto i contenuti dell'atto costitutivo e dello statuto, i principi di gestione ed amministrazione della società e la loro struttura organizzativa, e fa riferimento al sistema di controllo interno in essere.

### **3. CONTENUTI DEL DECRETO, ELENCAZIONE DEI REATI, DEI SOGGETTI, E SISTEMA SANZIONATORIO.**

Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea.

Tale disciplina ha creato non poche difficoltà, considerata l'impossibilità di conciliare il solido principio giuridico di origine romanistica sintetizzato dal noto brocardo "*societas delinquere non potest*", con la previsione di una responsabilità in capo ad una persona giuridica.

Il carattere strettamente personale della responsabilità penale viene statuito dall'art. 27 della Costituzione, "Principio di colpevolezza", per cui una fattispecie costituente reato deve essere posta in essere dall'agente persona fisica, deve essere connotata dagli elementi soggettivi del dolo e della colpa e comunque dall'insieme delle condizioni psicologiche necessarie per fondare un'imputazione personale del fatto al suo autore, nonché dal nesso di causalità fra la condotta criminosa e l'evento.

Per quanto suesposto risulta alquanto difficile addebitare in capo ad una persona giuridica profili di responsabilità penale: infatti, la *ratio* innovatrice del D.Lgs. n. 231/2001 sta nell'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale. Si parla in tal senso di una "*colpa dell'organizzazione*" derivante dall'imputabilità in capo all'ente di una responsabilità per reati previsti dal codice penale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da soggetti precisamente identificati dal legislatore all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2001.

Per meglio comprendere i profili di responsabilità ascrivibili ad una persona giuridica si riporta di seguito quanto stabilito da consolidata giurisprudenza di legittimità: "*il fatto di reato commesso dal soggetto inserito nella compagine sociale, in vista del perseguimento dell'interesse o vantaggio di questa, è sicuramente qualificabile come "proprio" anche della persona giuridica, e ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda: la persona fisica che opera nell'ambito delle sue competenze societarie, nell'interesse dell'ente, agisce come organo e non come soggetto da questo distinto; né la degenerazione di tale attività funzionale in illecito penale è di ostacolo all'immedesimazione*" (Cass. Pen. Sez. IV, 18/02/2010 n. 27735, in Cass. Pen. 2011 n. 1876).

Con il Decreto Legislativo n.231/2001 e le sue successive integrazioni normative – che hanno ampliato il novero dei reati ricompresi nell'ambito di operatività della norma in esame - è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono "*patrimonialmente*" ed in modo diretto dei reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera professionalmente al loro interno.

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o, comunque, da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- reati transnazionali (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n.146).

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente, tuttavia, all'ente, nel caso in cui esso dimostri la sua assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto "*scudo protettivo*") in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal decreto, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità dell'ente ai fatti criminosi va provata attraverso la dimostrazione della funzionalità di un complesso di norme organizzative e di condotta, - appunto il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" -, idonee a prevenire la commissione degli illeciti *de quo*.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato previsto nel decreto sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti "soggetti apicali"), l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione di esso sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se

l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sono previsti due diversi tipi di relazioni che “collegano”, l'ente nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato, e l'autore del reato medesimo.

L'art. 5 comma 1 lett. a), fa riferimento ai cosiddetti soggetti in posizione apicale ovvero a “*persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'ente*”. Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale. L'art. 5 comma 1 lett. b) del medesimo articolo fa invece riferimento alle “*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*”.

### **Criteri oggettivi e soggettivi**

In tal senso il primo criterio **oggettivo** è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato.

In proposito si distingue tra:

- soggetti in “**posizione apicale**”, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente stesso.

Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell'ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'ente o di sue sedi distaccate;

- soggetti “**subordinati**”, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali.

Appartengono a questa categoria i Dipendenti, i Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali.

Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i Promotori/Agenti e i Consulenti che, su mandato dell'ente, compiono attività in suo nome.

Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell'ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente stesso.

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all'azienda medesima. L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta “*apicale*”. Diversamente, si ritiene – sulla base dell'interpretazione della lettera della norma – che nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

E' sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- **L'interesse** sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito.

- **Il vantaggio** sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere ritenuto come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato.

In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente.

Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad esempio, sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente, senza apportargli però un immediato vantaggio economico.

## **Le sanzioni**

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- **Sanzione pecuniaria:** è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal Giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.
- **Sanzioni interdittive:** le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  - 1) l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
  - 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente, cui si riferisce l'illecito.

Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

- **Confisca:** con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente.

Il profitto del reato è stato definito come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di suo commissariamento).

Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere;

- **Pubblicazione della sentenza di condanna:** può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a sue spese.

Sebbene applicate dal giudice penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo.

Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto è molto severo, sia per l'elevato ammontare delle sanzioni pecuniarie, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l'esercizio della normale attività d'impresa, precludendo una serie di affari.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

Infine, si specifica, che ex comma 2 dell'art. 26 del Decreto l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

#### **4. NATURA, FINALITÀ E ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ:**

La società, ai sensi dell'Art 4 dell'atto costitutivo e dello statuto ha per oggetto:

- il commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche tramite la creazione di franchising, l'importazione e l'esportazione, la vendita a domicilio e/o tramite internet (E-COMMERCE) di prodotti alimentari e non alimentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, detersivi ed affini, articoli per l'igiene e la pulizia, profumi, sanitaria, articoli in plastica, articoli da regalo, casalinghi, giocattoli e cartoleria;
- La gestione di negozi, punti vendita di vicinato e supermercati con reparti alimentari e non alimentari;
- La creazione e la gestione di punti vendita e/o reti di franchising;
- La gestione di reparti di vendita all'interno di centri commerciali e supermercati;
- La rappresentanza con o senza deposito di prodotti alimentari e non;
- La gestione della logistica di magazzino per conto di terzi;

L'Art 4 citato prevede inoltre: *“La società potrà assumere interessenze e partecipazioni in società di ogni tipo ed imprese aventi oggetto anche non analogo o affine al proprio;*

*Potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, commerciale ed industriale che sia ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dello scopo sociale. La società potrà essere finanziata dai soci mediante finanziamenti infruttiferi e proporzionali alle quote sottoscritte, anche senza formale deliberazione assembleare. La società potrà compiere tutte le sue attività e operazioni commerciali, immobiliari e mobiliari, finanziarie ed economiche connesse allo scopo sociale ed utili per il raggiungimento dello stesso e così acquistare, vendere, permutare, ipotecare terreni e fabbricati, acquistare e/o affittare aziende similari allo scopo di ampliare e trasformare, concedere ipoteche su beni sociali, assumere obbligazioni per fidejussioni ed avalli, chiedere contributi e finanziamenti. Tali attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero. La società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi finalità od anche oggetto sociale diverso”.*

Di fatto, alla data di approvazione del presente Modello, la società gestisce n.8 punti vendita al dettaglio nel settore della rivendita dei detersivi, articoli per la detergenza e vari.

La società, al fine di dotarsi del presente modello organizzativo ha analizzato il contesto di riferimento (la sua struttura), identificato gli ambiti aziendali maggiormente esposti al rischio reato e i reati che potenzialmente possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

In particolare si è:

- effettuata una ricognizione degli attuali ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- valutata l'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi (organi delle società e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa, procedure e principi comportamentali);
- identificati i principi ed i requisiti del sistema dei controlli;
- valutato il *“rischio 231”*, in base al reato, alla probabilità di accadimento ed al suo peso e impatto.

## **5. ATTIVITA' SENSIBILI**

Con specifico riferimento alla realtà della società, le aree nel cui ambito possono, al momento dell'adozione del Modello, essere commessi reati, riguardano essenzialmente i delitti di criminalità organizzata, i reati societari (Adempimenti delle Società), i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Adempimenti in materia di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), i reati associativi e quelli di ricettazione, riciclaggio di denaro, i reati conseguenti alla gestione delle risorse umane, i reati contro l'industria ed il commercio, i reati scaturenti dall'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed infine i reati tributari.

L'Organismo di Vigilanza individuerà di volta in volta le attività che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o di mutamenti nelle attività svolte dalle Società, dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi rilevanti, assicurandosi altresì che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi, rimanendo fermo che, con riferimento alla seconda ipotesi, gli organi apicali della Società dovranno comunicare all'ODV eventuali mutamenti delle attività dell'impresa.

## **6. RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO**

I comportamenti tenuti dai dipendenti e dagli amministratori, da coloro che agiscono anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della società nonché dalle altre controparti contrattuali, ad esempio, “**Partner**” devono essere conformi alle regole di condotta previste dal Modello (di seguito le “**Regole di Condotta**”), finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

Le *regole di condotta* contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico adottato dalla società, come si è già anticipato in premessa (di seguito il “**Codice Etico**”).

Va, comunque, precisato che il Modello e il Codice Etico, seppur complementari, hanno una portata diversa; in particolare:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale, ed ha lo scopo di esprimere principi di deontologia aziendale che la società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Amministratori, Consulenti e gli eventuali Partners;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel decreto n.231/01, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, ed ha lo scopo di consentire alla società di avvalersi dell'esimente di cui agli artt. 6 e 7 del suddetto decreto.

In particolare, le *regole di condotta* prevedono che:

- i soggetti sopra indicati non devono porre in essere comportamenti anche solo potenzialmente idonei ad integrare le fattispecie di reato previste nel decreto;
- i soggetti sopra indicati devono evitare di porre in essere comportamenti che possano generare una situazione di conflitto di interessi nei confronti della PA ed, in genere, nei riguardi di coloro con cui entrano in contatto per la rispettiva attività;
- è fatto divieto di procedere ad elargizioni in denaro o altre utilità nei confronti di pubblici funzionari;
- è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo budget per la distribuzione di omaggi e regali. In particolare è vietata qualsiasi forma di regalo o elargizione di altro

vantaggio ovvero utilità di qualsiasi genere (quali ad esempio promesse di assunzione, ecc.) a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quelle località in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'ente. Gli omaggi consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico ovvero l'immagine dell'ente. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato al fine di consentire le relative verifiche, ed essere autorizzati dal responsabile di funzione.

- i rapporti nei confronti della PA e degli altri soggetti sopra indicati devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano l'Ente devono ricevere un esplicito mandato da parte della società, sia che esso si identifichi con il sistema di responsabilità previsto dallo statuto attualmente in essere, sia che esso avvenga per mezzo di procure speciali o sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi la rappresenta;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e di supervisione nei confronti dei dipendenti o, più in generale, di collaboratori anche esterni devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri vigilati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- i compensi dei Consulenti e degli eventuali Partners devono sempre essere stipulati in forma scritta; nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- devono essere rispettate e, qualora non ancora adottate, devono essere predisposte, da parte degli Amministratori, apposite procedure per consentire (agli altri organi) l'esercizio del controllo nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché il rapido accesso alle informazioni di volta in volta rilevanti.

Poiché il contesto aziendale per sua generale natura è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione dell'ente alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo 231/01 può variare nel tempo. Di conseguenza, la ricognizione e la mappatura dei rischi sono periodicamente monitorate ed aggiornate. Nel procedere agli aggiornamenti si terrà conto di fattori quali, ad esempio:

- l'entrata in vigore di nuove leggi e normative di carattere generale che incidano sull'operatività della società;
- le variazioni degli interlocutori esterni;
- le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.

Il periodico aggiornamento del Modello è "*stimolato*" dall'Organismo di Vigilanza. Tale Organismo opera sulla base della mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva, misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo di Vigilanza informa e relaziona l'organo amministrativo.

## **7. STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE**

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con apposite soglie e/o con firma congiunta;

In considerazione del quadro che emerge dall'analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi ed i meccanismi di prevenzione di cui le Società oggetto della presente trattazione si sono dotate. Se ne riporta l'articolazione nei successivi paragrafi.

### ***7.1 Organi della Società***

Le attribuzioni degli organi della società sono disciplinate dall'atto costitutivo, dallo statuto e dalle leggi vigenti.

L'art. 15 dello statuto della società prevede che essa può essere amministrata tanto da un amministratore unico quanto da un consiglio di amministrazione ovvero ancora da due o più amministratori che vengano investiti di poteri congiunti o disgiunti a seconda della scelta dei soci.

Per espressa decisione dei soci, la società è stata retta sino al 29.11.2022 da un amministratore unico, scelto nella persona del socio, sig. Bagnasco Gregorio.

Tuttavia, la società ha subito un provvedimento del Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione, con cui ne è stata disposta l'amministrazione giudiziaria per la durata di un anno.

Giusta provvedimento del 20/27.10.2022 n.132/2022 RMP del Tribunale di Palermo, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, è stato difatti nominato quale amministratore giudiziario dell'impresa ai sensi dell'art.34 del d.legs. n.159/2011, il dott. Massimo Romano per la durata di un anno.

Il provvedimento, eseguito in data 04.11.2022 ha disposto altresì che l'amministratore giudiziario venisse nominato co-amministratore della società in aggiunta all'altro amministratore con i poteri indicati in motivazione e, segnatamente, "approvare tutte le deliberazioni esecutive in materia di assunzione e scelta dei contraenti; proporre l'adozione di tutte le misure organizzative idonee a prevenire il rischio di infiltrazione e adottarle in via autonoma, previa autorizzazione del Tribunale qualora non vi sia l'assenso del co-amministratore; accedere a tutta l'azienda, intervistare i dipendenti, ispezionare i locali aziendali, consultare tutta la documentazione societaria, anche nella sua qualità di amministratore giudiziario".

All'altro amministratore permangono i poteri diversi da quelli sopra indicati, tra cui la gestione dell'attività commerciale.

Questo nuovo assetto dell'organo amministrativo è stato deliberato dall'assemblea dei soci in data 29.11.2022.

## **7.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative**

L'organigramma dà indicazioni riguardo alla struttura della Società e alla collocazione organizzativa del personale dipendente, consentendo anche di meglio specificare l'articolazione di obiettivi e responsabilità assegnate.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività. E' compito della Società attraverso la sua struttura organizzativa mantenere sempre aggiornato l'organigramma e i documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura della Società.

## **8. STRUTTURA DEI CONTROLLI**

### **8.1 *Il sistema di controlli interni***

La società non è dotata di alcun organo di controllo interno (sindaco o revisore legale dei conti), precisandosi che l'art. 20 dello Statuto stabilisce che, qualora la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria, si applica l'art. 2477 c.c..

In data \_\_\_\_\_ l'organo amministrativo della società ha deliberato di dotarsi dell'Organismo di vigilanza ex d.leg.n.231/2001.

## **9. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI**

### **9.1 *Requisiti dell'Organismo di Vigilanza – ineleggibilità – nomina - decadenza***

Secondo le prescrizioni del Decreto, le caratteristiche e i requisiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- (i) autonomia;
- (ii) indipendenza;
- (iii) professionalità;
- (iv) continuità d'azione.

L'autonomia e l'indipendenza si possono ottenere garantendo all'OdV un'indipendenza gerarchica, la più elevata possibile, e prevedendo una attività di reporting al vertice aziendale.

I componenti esterni che ne fanno parte non devono essere direttamente coinvolti nelle attività gestionali della società che saranno poi oggetto di controllo da parte dell'OdV.

Inoltre l'OdV deve contenere professionisti in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che tale organo è chiamato a svolgere.

Con riferimento, infine, alla continuità d'azione, l'OdV deve lavorare costantemente alla vigilanza del Modello, con i necessari poteri di indagine, e curarne l'attuazione assicurandone l'opportuno aggiornamento.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'ODV e dei contenuti professionali, lo stesso potrà avere assegnato un budget, per avvalersi di consulenze di professionisti che di volta in volta si rendessero necessari, previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'Organismo di Vigilanza e delle risorse umane eventualmente allo stesso dedicate:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti nel Decreto;

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In caso di particolare gravità, anche prima del giudicato, l'organo amministrativo della società potrà disporre la sospensione dei poteri dell'ODV e la nomina di un organismo di vigilanza ad interim.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di vigilanza sulla base di esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'ODV potrà avvenire solo per giusta causa, previa delibera dell'organo amministrativo.

Quest'ultimo, in data \_\_\_\_\_, ha deliberato di dotarsi di apposito l'ODV e di affidare tale compito ad un organo collegiale composto da due membri.

## 9.2 Poteri e Funzioni

All'ODV è affidato il compito di:

- Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari atte alla prevenzione dei reati di cui al decreto.
- Verificare la reale efficacia, nella prevenzione dei reati, dell'assetto organizzativo aziendale.
- Valutare e aggiornare il Modello organizzativo, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine l'ODV ha, tra l'altro, il compito di:

- Stabilire ed attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni delle attività aziendali ai fini della "mappatura" aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso ODV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree di rischio. A tal fine, l'ODV deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio come descritto al successivo punto 3, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.lgs 231/01.  
All'ODV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'ente al rischio di reato;
- controllare l'effettività, la presenza, la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello (adozione clausole standard, espletamento di procedure, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;

- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, promozione della formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.).

In relazione a quanto sopra, sono assegnate all'ODV due linee di reporting con l'organo amministrativo, di cui la prima su base continuativa e la seconda su base annuale nell'ambito della quale predisporre un rapporto sull'attività svolta (i controlli e le verifiche specifiche effettuate, l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, etc.), nonché segnala, eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs 231/01.

L'ODV potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'organo amministrativo per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Inoltre, alla notizia di violazione delle norme previste dal Modello, commessa da parte di uno o più membri dell'organo amministrativo, l'ODV procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni, informando eventualmente anche i soci.

### **9.3 Informativa all'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza delle regole di comportamento introdotte ai fini previsti dal D.Lgs 231/01 in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della società.

Le informazioni/segnalazioni possono essere inviate da chiunque all'O.d.V. al seguente indirizzo e-mail: [odvbagnascosrl@gmail.com](mailto:odvbagnascosrl@gmail.com).

In ogni punto vendita verrà collocato un cartello che avviserà della possibilità di effettuare le suddette comunicazioni all'OdV.

Valgono a riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con il Codice Etico adottato dall'ente devono essere inviate all'ODV;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello, contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza.
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'ODV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le eventuali segnalazioni connotate da mala fede, invece, saranno perseguite a termini di legge.

Le segnalazioni raccolte dall'ODV devono essere conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'ODV. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

**Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere trasmesse all'ODV dagli organi aziendali le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche per i reati di cui al Decreto, nei

confronti di dipendenti della società ovvero anche di ignoti, nei limiti e coi tempi in cui sia possibile la divulgazione di simili notizie;

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello, comprensive dei procedimenti disciplinari svolti, le eventuali sanzioni irrogate o i provvedimenti di archiviazioni di tali procedimenti con le relative motivazioni;

Per lo svolgimento della propria attività, l'OdV dovrà dotarsi di un apposito regolamento, che dovrà essere ratificato dall'organo amministrativo.

In particolare, esso dovrà prevedere che l'ODV, per svolgere al meglio i propri compiti, dovrà convocarsi periodicamente ed in modo continuativo.

Inoltre l'ODV potrà convocarsi in forma straordinaria, a seguito di particolari urgenze, anche su richiesta specifica dell'organo amministrativo o su richiesta di uno dei suoi membri.

Le convocazioni devono avvenire utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico e telematico, contenendo, preferibilmente, il relativo ordine del giorno stilato in maniera concordata tra i membri dell'ODV o proposto dalla presidenza dell'ODV stesso.

Le convocazioni devono essere inviate dal suo Presidente attraverso posta elettronica almeno tre giorni prima ai membri dell'ODV salvo preventivo accordo.

L'attività svolta durante le riunioni dell'ODV viene contestualmente verbalizzata.

Tutti i verbali sono conservati dall'ODV unitamente alla documentazione necessaria.

I verbali sono visibili, previa richiesta, a tutti gli organi di controllo e di vigilanza istituzionali, nonché agli organi aziendali che ne facciano richiesta in forma scritta adeguatamente motivata.

Le decisioni all'interno dell'ODV sono prese a maggioranza, ove il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, il voto del Presidente vale doppio.

L'ODV deve relazionare periodicamente all'organo amministrativo sulla propria attività. Tali relazioni dovranno avere una frequenza almeno annuale e dovranno essere svolte prima della redazione della nota integrativa al bilancio.

L'ODV presenta la relazione annuale all'organo amministrativo.

Altri report sull'attività dell'ODV possono essere redatti su specifica richiesta dell'organo amministrativo.

Quest'ultimo a sua volta è tenuto a relazionare all'OdV su specifici affari dietro sua richiesta.

## **10. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO**

Per una più efficace attuazione dei principi e delle finalità che si propone il Modello è prevista un'apposita azione di informazione a cura dell'Organismo di Vigilanza, volta a rendere noti i contenuti del decreto e i suoi impatti per i collaboratori della società. Le modalità di comunicazione e informazione sono impostati dalla società e rientrano nell'ambito di appositi programmi di aggiornamento professionale.

### ***La comunicazione iniziale***

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata a tutte le risorse presenti/collaboratori/consulenti/promotori e agenti in azienda al momento della sua delibera di approvazione ed a quelle che successivamente verranno acquisite, nonché attraverso la sua pubblicazione sul sito aziendale.

## ***La formazione***

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello e delle regole di condotta, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza dell'ente.

## **11. SISTEMA DISCIPLINARE**

### ***Principi generali***

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possono determinare.

La violazione dei principi fissati nel codice etico e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231/01, compromette il rapporto fiduciario tra la società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari. Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti di seguito, in modo adeguato e proporzionale.

Gli effetti della violazione del codice e dei protocolli interni di cui al Modello 231/01 devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la società.

### ***Personale dipendente***

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Modello e dal Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari.

### ***Organo amministrativo***

In caso di violazione accertata del codice o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231/01 ad opera di uno o più responsabili dell'organo amministrativo, l'Organismo di Vigilanza chiederà gli opportuni chiarimenti per iscritto entro 7 giorni da quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Qualora la gravità della violazione accertata sia tale da mettere in dubbio la prosecuzione stessa del rapporto l'OdV ne darà comunicazione ai soci per prendere le opportune misure.

### ***Misure nei confronti di Consulenti, Partners e Fornitori***

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni, Agenti, Consulenti e Partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231/01, potrà determinare, mediante l'attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto contrattuale e delle attività conseguenti, al fine di prevenire la commissione del reato (ad esempio per le attività che espongono i lavoratori a particolari rischi per la sicurezza), l'applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione dell'attività, fino a giungere alla risoluzione dei contratti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente.

## **12. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

Modifiche e integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate dall'organo amministrativo, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Il **Modello** può essere aggiornato e modificato previa interlocuzione con l'**Organismo di Vigilanza**.

Il Modello deve, inoltre, essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo o nell'assetto aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza la sua inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano, di concerto con l'organo amministrativo, un rapporto documentato all'**Organismo di Vigilanza**, che provvede di conseguenza.

Approvato in data \_\_\_\_\_

### **L'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Sig. Gregorio Bagnasco

Dr. Massimo Romano